



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 09/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un finanziamento al consumo concluso il 20 gennaio 2009 tramite nuovo finanziamento contratto l'11 novembre dello stesso anno, la cliente, in sede di reclamo, contestava – quanto al primo contratto – la mancata restituzione del premio assicurativo e degli interessi; quanto al secondo la natura usuraria degli interessi stipulati. In assenza di riscontro, con ricorso del 21 marzo 2014 reitera (con l'ausilio del proprio legale) la domanda ai fini dell'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative a questo contratto (con conseguente restituzione degli interessi corrisposti) e chiede il rimborso della quota parte di commissioni *recurring* relative al finanziamento estinto anticipatamente per complessivi 1.001,69 euro, oltre a interessi legali e spese del procedimento

Costitutosi, il resistente precisa preliminarmente di aver riscontrato il reclamo e di aver provveduto alla retrocessione della quota parte di premio assicurativo e degli interessi legali per complessivi 239,38 euro relativamente al contratto anticipatamente estinto. Eccepisce, per il secondo contratto, l'inesistenza di ogni violazione del tasso soglia vigente all'epoca della conclusione dello stesso in ordine alla contestazione relativa agli interessi. Conclude per il rigetto del ricorso.



Con successiva memoria aggiunta, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Muovendo dalla domanda restitutoria relativa al contratto estinto, le risultanze istruttorie concretamente attestano la sua manifesta infondatezza. Premesso che dal documento di sintesi non emergono costi diversi rispetto alla polizza assicurativa, la quota parte di questa, correttamente calcolata col metodo proporzionale, risulta retrocessa più di un mese prima della presentazione del ricorso. Dell'incasso del relativo assegno, peraltro, il ricorrente fa menzione nelle sole memorie di replica.

Quanto al secondo contratto, il Collegio rileva che il tasso dell'interesse corrispettivo rientra o si discosta in eccesso dal tasso soglia previsto all'epoca della conclusione del contratto, a seconda che se ne includano o no i costi assicurativi. E invero, oltre a due polizze manifestamente non rilevanti ai fini del decidere in quanto non collegate al contratto di finanziamento, risulta stipulata una terza polizza a garanzia di credito concesso.

Sulla scorta della disciplina vigente all'epoca dei fatti (Istruzioni di vigilanza del febbraio 2006), le spese di assicurazione "imposte" dal creditore dovevano essere incluse nel calcolo se "intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito". Parte resistente non fornisce di tale polizza alcuna evidenza documentale, non avendo prodotto né la polizza assicurativa né altri riscontri.

Ora, a prescindere anche da recenti arresti giurisprudenziali (peraltro di merito) che – agli indicati fini – giudicano non significativa la natura obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa (v. App. Milano, 14 marzo 2014), risulta dirimente il rilievo che, in assenza di riscontri documentali (della cui prova è onerata parte resistente), il Collegio non può che considerare verosimile, sia in ragione delle caratteristiche della polizza in parola (stipulata "a garanzia del credito"), sia del criterio ermeneutico del "più probabile che non", che la polizza in parola possa rientrare tra quelle da includere nei costi del credito.

Ne discende che, includendo tali oneri tra i costi dell'operazione, il Teg contrattuale risulta pari al 15,63 per cento e, perciò, superiore alla soglia anti usura (pari al 14,29 per cento) vigente al tempo della conclusione del contratto. Tale circostanza conduce all'accertamento della nullità della relativa clausola, con i conseguenti effetti restitutori degli interessi indebitamente percepiti (v., in termini, la decisione di questo Collegio n. 2750/2014).

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI